

**Dichiarazione IVA relativa al 2020 -
Termini di presentazione e novità -
Versamento del saldo IVA**

1 PREMESSA

Salvo specifiche eccezioni, i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (art. 8 del DPR 322/98).

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/98).

Pertanto, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 deve essere presentata:

- a decorrere dall'1.2.2021;
- entro il 30.4.2021.

3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO IVA 2021 PER IL 2020

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13095 sono stati approvati:

- il modello IVA 2021 per il periodo d'imposta 2020 e le relative istruzioni;
- il modello "IVA Base" 2021 per il periodo d'imposta 2020 e le relative istruzioni.

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello IVA 2021 relativo all'anno 2020 è composto:

- dal frontespizio;
- da 18 quadri (da VA a VG);
- dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

3.2 SINTESI DEL CONTENUTO DEL MODELLO

Nella seguente tabella viene sinteticamente riepilogata la struttura del modello IVA 2021 relativo all'anno 2020.

Frontespizio	
Tipo di dichiarazione	Correttiva nei termini
	Dichiarazione integrativa
Dati del contribuente	Partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)
	Persone fisiche (es. cognome e nome)
	Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante
	Generalità (es. cognome e nome)
	Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 74-bis), data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata
Firma della dichiarazione	Numero di moduli
	Invio avviso e altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
	Firma

Frontespizio	
Visto di conformità	Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF
	Codice fiscale del professionista
	Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità
Sottoscrizione dell'organo di controllo	Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione o collegio sindacale)
	Codice fiscale
	Firma
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'incaricato
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso e altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno
	Firma dell'incaricato
Quadri	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all'attività
Quadro VB	Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati - Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti immatricolazione auto UE
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni integrative a favore
Quadro VQ	Versamenti periodici omessi
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VP	Liquidazioni periodiche IVA
Quadro VT	Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA
Quadro VX	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta
Quadro VO	Comunicazioni delle opzioni e revoche
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
Prospetto riepilogativo IVA 26 PR	
Quadro VS	Distinta delle società del gruppo, dati riepilogativi e garanzie della controllante
Quadro VV	Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo
Quadro VW	Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo
Quadro VY	Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo
Quadro VZ	Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2021 PER IL 2020

Nella seguente tabella sono riepilogate le principali novità del modello IVA 2021 relativo all'anno 2020. Successivamente, è esaminato il contenuto dei nuovi righi VA16 e VL41.

Alla presente circolare è allegata una *check list* della documentazione e dei dati che può essere utile richiedere al cliente per la predisposizione della dichiarazione IVA.

Sintesi delle principali novità del modello IVA 2021 per il 2020	
Quadro VA	È stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti passivi che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019), avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Quadro VF	Nel rigo VF30 è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di oleoturismo di cui all'art. 1 co. 513 - 514 della L. 160/2019 ¹ .
	<p>Nel rigo VF34 è stato introdotto il nuovo campo 9 per tenere conto, nella determinazione della percentuale di detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 124 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020); delle cessioni di vaccini contro il COVID-19 e delle relative prestazioni di servizi strettamente connesse (art. 1 co. 453 della L. 178/2020). <p>Queste operazioni esenti IVA conferiscono, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta. Il campo successivo ("Percentuale di detrazione") è stato rinumerato.</p>
Quadro VI	Il quadro VI è stato soppresso, poiché l'obbligo dei fornitori di comunicare le dichiarazioni di intento ricevute è stato eliminato dall'art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019).
Quadro VQ	<p>È stata introdotta la nuova colonna 7 nella quale indicare l'ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019; la data di presentazione del modello IVA 2021 per il 2020. <p>Le colonne successive ("Credito maturato", "Codice fiscale", "Modulo" e "Gruppo") sono state rinumerate.</p> <p>Si ricorda che il quadro VQ consente la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti al 2020.</p>
Quadro VL	<p>È stato previsto il nuovo rigo VL41 per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito "potenziale" e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Quadro VO	È stato introdotto il rigo VO16 riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies del DPR 633/72 (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici) nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.
	La casella deve essere barrata da coloro che esercitano l'opzione, a partire dal 2020, per l'applicazione dell'IVA nello Stato di residenza del committente.
	Nel rigo VO26 è stata prevista la casella 2 per consentire alle imprese minori di comunicare la revoca dell'opzione per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (art. 18 co. 5 del DPR 600/73).
	È stato introdotto il rigo VO36 riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica e

¹ Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 514 della L. 160/2019, con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

	comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.
Sintesi delle principali novità del modello IVA 2021 per il 2020	
Prospetto IVA 26/PR (IVA di gruppo)	È stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
	<p>È stato previsto il nuovo rigo VW41 per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VW30) e l'IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VW30); • nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito "potenziale" (ossia quello che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

4.1 VERSAMENTI SOSPESI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

I soggetti passivi che non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019), avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, devono indicare nel nuovo rigo VA16:

- nella casella 1, il codice desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19" posta in appendice alle istruzioni della dichiarazione IVA in esame;
- nel campo 2, l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

Il rigo deve essere compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 a una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a tale procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l'intero versamento della procedura stessa.

Di seguito si riporta una rielaborazione della predetta "Tabella versamenti sospesi COVID-19".

Si rileva, peraltro, che in quest'ultima non è previsto un apposito codice con riguardo alle imprese del settore florovivaistico che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti IVA che scadevano dall'1.4.2020 al 30.6.2020 (art. 78 co. 2-*quinqüesdecies* del DL 18/2020, inserito in sede di conversione nella L. 27/2020).

Codice	Soggetti interessati	Versamenti IVA interessati	Riferimento normativo
2	Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del DPCM 23.2.2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo')	Versamenti che scadevano nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020	Art. 1 del DM 24.2.2020
4	Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza, indicati all'art. 61 co. 2 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), eccetto i soggetti di cui alla lett. b) della citata norma	Versamenti che scadevano nel mese di marzo 2020	Art. 61 co. 2 del DL 18/2020
5	Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61 co. 2	Versamenti che scadevano nei mesi	Art. 61 co. 2 lett. b) e 5 del

	lett. b) del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 (Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)	di marzo, aprile, maggio e giugno 2020	DL 18/2020
Codice	Soggetti interessati	Versamenti IVA interessati	Riferimento normativo
6	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020)	Versamenti che scadevano nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020	Art. 62 co. 2 del DL 18/2020
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti		Art. 62 co. 3 del DL 18/2020
7	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (data di entrata in vigore del DL 23/2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019	Versamenti che scadevano nel mese di aprile 2020	Art. 18 co. 1, 3 e 6 del DL 23/2020
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (data di entrata in vigore del DL 23/2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019		
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019		
8	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (data di entrata in vigore del DL 23/2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019	Versamenti che scadevano nel mese di maggio 2020	Art. 18 co. 1, 3 e 6 del DL 23/2020
	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (data di entrata in		

	vigore del DL 23/2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019		
--	---	--	--

Codice	Soggetti interessati	Versamenti IVA interessati	Riferimento normativo
<i>segue</i>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019		
9	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, verificandosi contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici eventi "7" e "8"</p> <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.3.2019</p>	Versamenti che scadevano nei mesi di aprile e maggio 2020	Art. 18 co. 1, 3, 5 e 6 del DL 23/2020
12	<p>Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020 (es. attività di spettacolo, intrattenimento, sportive, culturali), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale</p> <p>Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 19-bis del DL 137/2020 (c.d. zone "arancioni" e "rosse").</p> <p>Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020 e 13.11.2020, rientravano nelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zone "arancioni", le Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche; • zone "rosse", le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Campania, Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano. <p>Soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al DL 137/2020, ovvero che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 19-bis del DL 137/2020 (c.d. zone "rosse").</p> <p>Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020 e 13.11.2020,</p>	Versamenti che scadevano nel mese di novembre 2020	Art. 13-ter del DL 137/2020

Codice	Soggetti interessati	Versamenti IVA interessati	Riferimento normativo
	rientravano nelle zone “rosse” le Regioni Lombardia,		
<i>segue</i>	Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Campania, Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano.		
13	<p>Soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019</p> <p>Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019</p> <p>Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020 (es. attività di spettacolo, intrattenimento, sportive, culturali), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale</p> <p>Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 19-<i>bis</i> del DL 137/2020 (c.d. zone “arancioni” e “rosse”).</p> <p>Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zone “arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia; • zone “rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano. <p>Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al DL 137/2020, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 19-<i>bis</i> del DL 137/2020 (c.d. zone “rosse”).</p> <p>Alla suddetta data del 26.11.2020, sulla base delle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, 10.11.2020,</p>	Versamenti che scadevano nel mese di dicembre 2020	Art. 13- <i>quater</i> del DL 137/2020

	13.11.2020, 20.11.2020 e 24.11.2020, erano individuate		
Codice	Soggetti interessati	Versamenti IVA interessati	Riferimento normativo
<i>segue</i>	come zone “rosse” le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.		

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno usufruito.

Esempio

Si ipotizza che un soggetto passivo abbia beneficiato della sospensione dei versamenti IVA che scadevano:

- nel mese di marzo 2020, pari a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 62 co. 2 del DL 18/2020;
- nel mese di maggio 2020, pari a 15.000,00 euro, ai sensi dell’art. 18 co. 1 del DL 23/2020;
- nel mese di novembre 2020, pari a 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 13-ter del DL 137/2020;
- nel mese di dicembre 2020, pari a 12.000,00 euro, ai sensi dell’art. 13-quater del DL 137/2020.

Il rigo VA16 della dichiarazione annuale deve essere compilato come segue:

- codice “6” nella casella 1 e 10.000,00 euro nel campo 2;
- codice “8” nella casella 3 e 15.000,00 euro nel campo 4;
- codice “12” nella casella 5 e 8.000,00 euro nel campo 6;
- codice “13” nella casella 7 e 12.000,00 euro nel campo 8.

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19							
Codice		Importo		Codice		Importo	
1	6	2	10.000,00	3	8	4	15.000,00
5	12	6	8.000,00				
7	13	8	12.000,00	9		10	,00
11		12					,00
13		14	,00	15		16	,00
17		18					,00

4.2 DIFFERENZA FRA IVA PERIODICA DOVUTA E VERSATA NONCHÉ TRA CREDITO “POTENZIALE” ED EFFETTIVO

Nel nuovo rigo VL41 occorre indicare:

- nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VL30) e l’IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30);
- nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito “potenziale” (ossia quello che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale) e il credito effettivamente indicato nel rigo VL33. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	
	1	2	3	4
		,00		,00

Il rigo in esame consente di esporre, dunque, l’eventuale credito IVA del 2020 che risulta non utilizzabile, a causa dei limiti previsti nella compilazione del rigo VL33 (“IVA a credito”) in presenza di versamenti periodici omessi. L’ammontare di questo credito e la sua “trasformazione” in un credito “effettivo”, a seguito dell’effettuazione dei versamenti in precedenza omessi, saranno monitorati nel quadro VQ della prossima dichiarazione (modello IVA 2022 per il 2021) e, se necessario, di quelle successive.

Esempio

Si ipotizzino i seguenti dati riferiti al periodo d'imposta 2020:

- IVA periodica dovuta (campo 2 del rigo VL30): 90.000,00 euro;
- IVA periodica versata (somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30): 30.000,00 euro;
- credito IVA "potenziale": 75.000,00 euro;
- credito IVA liquidato nel rigo VL33: 15.000,00 euro.

Il rigo VL41 della dichiarazione annuale deve essere compilato come segue:

- differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata (campo 1): 60.000,00 euro (90.000,00 – 30.000,00);
- differenza tra credito "potenziale" e credito effettivo (campo 2): 60.000,00 euro (75.000,00 – 15.000,00).

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
	1 60.000 ,00	2 60.000 ,00

5 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2020 deve quindi essere versato entro il 16.3.2021.

In alternativa alla scadenza ordinariamente prevista, i soggetti passivi IVA possono avvalersi del differimento del termine al 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435². In tal caso, il versamento entro il 30.6.2021 deve essere effettuato maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 (quindi con una maggiorazione pari all'1,6%)³.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere ulteriormente differito al 30° giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza maggiorazione delle imposte sui redditi⁴. Pertanto, il 30° giorno successivo al 30.6.2021 scade il 30.7.2021.

In tal caso, ai fini del versamento è prevista un'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni), già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021. La maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Riepilogando, il saldo IVA 2020 può essere versato entro:

- il 16.3.2021 (termine ordinario);
- il 30.6.2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'1,6%);

² Si tratta del termine stabilito per il versamento, senza maggiorazioni, delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. In conseguenza del venir meno della dichiarazione unificata (redditi e IVA), l'art. 7-*quater* co. 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha infatti modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui agli artt. 6 co. 1 e 7 co. 1 del DPR 542/99.

³ La maggiorazione si applica sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

⁴ Cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73.

- il 30.7.2021, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%).

Esempi

Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2020 entro il 30.4.2021, ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2020 entro il 16.3.2021:

- se provvede al relativo versamento entro il 30.6.2021, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);
- se, invece, provvede al relativo versamento entro il 30.7.2021, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2021 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 30.6.2021 al 30.7.2021; la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,0064%.

Analogamente, considerando una srl con esercizio coincidente con l'anno solare:

- se versa il saldo IVA 2020 entro il 30.6.2021, deve maggiorarlo dell'1,6%;
- se, invece, versa il saldo IVA 2020 entro il 30.7.2021, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 30.6.2021 e sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

5.1 SOGGETTI “NON SOLARI” AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ai fini delle imposte dirette.

A seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata e della modifica dei termini di versamento operata dal citato DL 193/2016, la ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 ha chiarito che i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l'anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, avvalendosi del differimento previsto per i soggetti “solari”, in quanto l'IVA ha sempre un periodo d'imposta “solare”, anche se tali soggetti hanno termini diversi di versamento ai fini delle imposte dirette.

Anche se non espressamente precisato dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che i soggetti passivi IVA “non solari” ai fini delle imposte dirette possano beneficiare, per il versamento del saldo IVA, anche dell'ulteriore differimento al 30 luglio corrispondendo l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

Come sopra illustrato, quest'anno i suddetti termini scadono, rispettivamente, il 30.6.2021 e il 30.7.2021.

5.2 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante rate mensili di pari importo, tenendo conto che:

- la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo;
- le rate successive alla prima scadono il giorno 16 del mese;
- il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.

In relazione al versamento del saldo IVA per il 2020, il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16.3.2021;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30.6.2021;

- 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 30.7.2021.

Interessi dovuti per la rateizzazione

L'opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile), ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall'effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale⁵) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata successiva, senza considerare l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo⁶.

Tabelle riepilogative

In caso di rateizzazione massima a partire dal 16.3.2021, gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Rata	Scadenza	Interessi
1	16.3.2021	0,00%
2	16.4.2021	0,33%
3	17.5.2021 (il giorno 16 cade di domenica)	0,66%
4	16.6.2021	0,99%
5	16.7.2021	1,32%
6	20.8.2021 (differimento per il periodo feriale)	1,65%
7	16.9.2021	1,98%
8	18.10.2021 (il giorno 16 cade di sabato)	2,31%
9	16.11.2021	2,64%

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.6.2021, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

Importo da rateizzare maggiorato dell'1,6%		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.6.2021	0,00%
2	16.7.2021	0,18%
3	20.8.2021 (differimento per il periodo feriale)	0,51%
4	16.9.2021	0,84%
5	18.10.2021 (il giorno 16 cade di sabato)	1,17%
6	16.11.2021	1,50%

In caso di rateizzazione massima a partire dal 30.7.2021, le maggiorazioni e gli interessi sono quindi dovuti nelle seguenti misure.

⁵ I mesi si considerano quindi tutti di 30 giorni (si vedano le circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48, § 2.2 e 12.6.2002 n. 50, § 19.4).

⁶ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 22.5.2001 n. 48 (§ 2.2) e 12.6.2002 n. 50 (§ 19.4).

Importo da rateizzare maggiorato del 2,0064% (maggiorazione dell'1,6% fino al 30.6.2021 e ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%)		
Rata	Scadenza	Interessi
1	30.7.2021	0,00%
2	20.8.2021 (differimento per il periodo feriale)	0,18%
3	16.9.2021	0,51%
4	18.10.2021 (il giorno 16 cade di sabato)	0,84%
5	16.11.2021	1,17%

CHECK LIST PER RICHIESTA DOCUMENTI E DATI

Cliente	_____	N°	____/____
Responsabile	_____	Data	____/____/____

DICHIARAZIONE IVA 2021 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI	
Check	Commento
Dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 con ricevuta della trasmissione telematica.	
Documentazione da richiedere al cliente con riferimento all'anno d'imposta 2020.	
FRONTESPIZIO	
Scheda anagrafica del contribuente persona fisica (generalità, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.) o persona giuridica (denominazione o ragione sociale, partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, ecc.).	
Scheda anagrafica del dichiarante, se diverso dal contribuente (generalità, codice carica, nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa data del provvedimento di nomina e di inizio procedura, ecc.).	
(In alternativa alle precedenti): evidenza e informazioni relative a variazioni rispetto ai dati già indicati nella dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019.	
QUADRO VA	
Evidenza e informazioni relative a eventuali operazioni straordinarie.	
Codice dell'attività svolta (ovvero dell'attività prevalente, in presenza di più attività tenute con contabilità unificata).	
Dettaglio di acquisti/importazioni e servizi di gestione riguardanti i telefoni cellulari, nel caso di detrazione IVA superiore al 50%.	
Ammontare delle operazioni effettuate nei confronti di condomini.	
Fallimento o liquidazione coatta amministrativa iniziati nel 2020: modello IVA 74-bis.	
Liquidazione dell'IVA di gruppo: dettaglio dell'utilizzo del credito derivante dalla procedura da parte della società	

DICHIARAZIONE IVA 2021 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	ex controllante.	
	Soggetti che a partire dal 2021 partecipano al Gruppo IVA: dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (modello AGI/1).	
	Dettaglio dei versamenti IVA (compreso il saldo per il 2019) non effettuati nel 2020, alle scadenze previste, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.	
QUADRO VB		
	Soggetti che intendono avvalersi dell'art. 2 co. 36- <i>vicies ter</i> del DL 138/2011 avendo utilizzato esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante: dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari (codice fiscale dell'operatore finanziario o codice d'identificazione fiscale estero, denominazione, tipo di rapporto).	
QUADRO VC		
	Prospetto di verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale.	
	Prospetto relativo alla formazione e all'utilizzo del <i>plafond</i> ed evidenza del metodo utilizzato per determinare il <i>plafond</i> disponibile.	
QUADRO VD		
	Società di gestione del risparmio: prospetto contenente i dati relativi alla cessione del credito IVA.	
QUADRO VE		
	<p>Stampa dei totali delle vendite e dei corrispettivi da cui devono risultare evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; • le operazioni non imponibili suddivise in base alla fattispecie (es. esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento, ecc.); • le operazioni esenti; • le operazioni prive del requisito territoriale ai sensi degli artt. 7 ss. del DPR 633/72 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura; • le operazioni con applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> suddivise in base alla fattispecie interessata (es. cessioni di rottami e altri materiali di recupero, prestazioni rese nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.); • le operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati; • le operazioni effettuate nel 2020 con IVA esigibile negli anni successivi e le operazioni effettuate in anni precedenti con IVA esigibile nel 2020; • le operazioni con applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-<i>ter</i> del DPR 633/72). 	

DICHIARAZIONE IVA 2021 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	Ammontare dettagliato delle cessioni di beni ammortizzabili (es. scheda contabile relativa ai conti interessati) e dei passaggi interni (in caso di separazione delle attività).	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per le operazioni realizzate ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
QUADRO VF		
	<p>Stampa dei totali degli acquisti e delle importazioni da cui devono risultare evidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imponibili, le relative aliquote e l'imposta; • gli acquisti e le importazioni non imponibili o non soggetti a imposta suddivisi in base alla fattispecie (es. acquisti non imponibili con utilizzo del <i>plafond</i>); • gli acquisti esenti; • gli acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014); • gli acquisti e le importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati; • gli acquisti con detrazione ridotta o non ammessa; • gli acquisti con IVA detraibile in anni successivi annotati nel 2020 e gli acquisti registrati negli anni precedenti per i quali l'IVA è divenuta esigibile nel 2020; • gli acquisti intracomunitari (imponibile e imposta); • le importazioni (imponibile e imposta); • gli acquisti da San Marino (con e senza pagamento dell'IVA). 	
	<p>Schede di contabilità rilevanti per il dettaglio, contenuto nel rigo VF27, dell'importo indicato nel rigo VF23:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di beni ammortizzabili, anche se di costo non superiore a 516,46 euro; • canoni di <i>leasing</i>; • noleggio; • acquisti di beni destinati alla rivendita (merci); • acquisti di beni destinati alla produzione di beni o servizi (es. materie prime). 	
	Se necessari, dati e informazioni riguardanti metodi particolari di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (es. <i>pro rata</i> , regime del margine, ecc.).	
	Se necessari, dati e informazioni per il calcolo della rettificata alla detrazione (es. cambio di destinazione di un bene ammortizzabile nel periodo di "tutela fiscale").	
	Modelli INTRASTAT ove presentati per gli acquisti di beni e servizi ed eventuale prospetto di riconciliazione	

DICHIARAZIONE IVA 2021 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	con la contabilità.	
	Bollette doganali d'importazione ed eventuale prospetto di riconciliazione con la contabilità.	
	QUADRO VJ	
	Prospetto di dettaglio di acquisti, importazioni e altre operazioni con IVA dovuta dal cessionario o committente suddivise in base alla fattispecie interessata (es. acquisti di rottami e altri materiali di recupero, acquisti intracomunitari di beni, acquisti domestici di beni e servizi da soggetti non residenti, acquisti di telefoni cellulari, prestazioni ricevute nell'ambito di subappalti nel settore edile, ecc.).	
	QUADRO VH	
	Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse.	
	Liquidazioni periodiche e liquidazione annuale IVA.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
	QUADRO VM	
	Modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" relativi all'IVA versata per la prima cessione interna di veicoli nuovi e usati in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario (art. 1 co. 9 del DL 262/2006).	
	QUADRO VK	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: prospetto contenente i dati richiesti (es. partita IVA) della società controllante.	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti e controllate: attestazione rilasciata dall'ente o società controllante con evidenza di quanto indicato dalla stessa per ciascuna società che partecipa alla procedura della liquidazione IVA di gruppo nel campo 7 del rigo VS.	
	QUADRO VN	
	Evidenza e informazioni relative alle dichiarazioni integrative IVA "a favore", presentate nel corso del 2020, ai sensi dell'art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98.	
	QUADRO VQ	
	Soggetti che hanno effettuato versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni di irregolarità e/o cartelle di pagamento con la relativa documentazione attestante il pagamento.	
	QUADRO VL	
	Modelli F24 relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuate (in caso di versamenti con ravvedimento operoso è necessaria la distinzione tra imposta, sanzioni ed interessi).	
	In presenza di un credito IVA da dichiarazione IVA 2020	

DICHIARAZIONE IVA 2021 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI

Check		Commento
	per l'anno 2019: prospetto dell'utilizzo del credito.	

DICHIARAZIONE IVA 2021 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020 - RICHIESTA DOCUMENTI E DATI		
Check		Commento
	Documentazione relativa ad eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati in corso d'anno (modello TR).	
	Schede di contabilità: <ul style="list-style-type: none"> • Erario c/IVA; • credito IVA in compensazione. 	
	Bozza del bilancio di verifica al 31.12.2020 con evidenza del saldo IVA annuale (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare: prospetto di riconciliazione tra saldo IVA annuale e saldo IVA in bilancio).	
	QUADRO VP	
	Liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2020.	
	Ammontare dell'acconto IVA e indicazione del metodo utilizzato per la sua determinazione.	
	QUADRO VT	
	Suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (cessioni di beni e prestazioni di servizi) fra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, nonché ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate verso consumatori finali.	
	QUADRO VX	
	Prospetto di calcolo, ove necessario, per la verifica circa la sussistenza di una delle fattispecie per il rimborso (es. effettuazione esclusiva o prevalente di operazioni attive soggette ad aliquota IVA media, maggiorata del 10%, inferiore all'aliquota d'imposta media su acquisti e importazioni; prevalente effettuazione di operazioni non soggette a imposta, ecc.).	
	Documentazione relativa all'eventuale rilascio del visto di conformità, ove necessario.	
	Istanza d'interpello per la disciplina delle "società di comodo" presentata e della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, ove necessari.	
	Copia del documento d'identità del contribuente con riguardo alle attestazioni rilasciate di cui al rigo VX4, ove necessarie.	
	QUADRO VO	
	Documento contenente l'eventuale volontà di esercizio/revoca di opzioni da indicare nel Quadro VO in coerenza con il comportamento adottato.	
	QUADRO VG	
	Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati degli enti o società del gruppo con evidenza dei soggetti che aderiscono alla procedura dal 2021.	

QUADRI VS, VV, VW, VY e VZ (IVA 26 PR/2021)	
Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e informazioni per la compilazione della distinta delle società del gruppo.	
Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati riguardanti le variazioni delle comunicazioni periodiche del gruppo ove sussistano.	
Liquidazione dell'IVA di gruppo - Enti o società controllanti: dati e documentazione relativi ai rimborsi infrannuali richiesti, ai versamenti periodici effettuati, alle compensazioni, ecc.	